

Verifica dell'impiego dei contributi ai costi d'esecuzione da parte delle commissioni paritetiche

Segreteria di Stato dell'economia

L'essenziale in breve

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un contratto tra datori di lavoro o associazioni nazionali di datori di lavoro e associazioni nazionali di lavoratori e ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti di lavoro fra tali parti sociali. Un CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale a condizione di rispettare determinati requisiti giuridici. In questo caso il CCL si applica a tutti i lavoratori, ovvero anche a coloro che non sono membri di un'associazione nazionale settoriale che ha stipulato il contratto. Al momento della verifica si annoveravano 46 CCL di obbligatorietà generale, a cui sottostanno oltre un milione di lavoratori e quasi 70 000 datori di lavoro.¹

I controlli sull'esecuzione delle condizioni contrattuali sono effettuati dalle parti sociali o dalle commissioni paritetiche da esse istituite. Tali commissioni sono composte da rappresentanti di entrambe le parti sociali in egual misura. Le dimensioni finanziarie e organizzative delle commissioni paritetiche variano a seconda del settore. Esse finanziano l'esecuzione / il controllo delle condizioni salariali e lavorative, la formazione e la formazione continua specifica al settore sui contributi ai costi d'esecuzione e sui contributi per la formazione e la formazione continua nonché le spese per i controlli e le pene convenzionali dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati e non organizzati. Nel 2021 le commissioni paritetiche hanno registrato ricavi complessivi di oltre 200 milioni di franchi.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è l'autorità che predispone le basi decisionali nelle procedure di dichiarazione di obbligatorietà generale relative ai contratti collettivi ed esercita la vigilanza finanziaria sulle commissioni paritetiche dei CCL emanati dal Consiglio federale e dichiarati di obbligatorietà generale. Nell'ambito della sua vigilanza finanziaria, la SECO deve assicurarsi che le commissioni paritetiche siano gestite correttamente, che i fondi siano utilizzati per gli scopi previsti e che gli outsider siano tutelati.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica presso la SECO sull'impiego dei contributi ai costi d'esecuzione da parte delle commissioni paritetiche. Tramite prescrizioni formali, la SECO ha istituito una dettagliata regolamentazione che supporta l'attuazione operativa nelle commissioni paritetiche in modo fondamentalmente efficace. Puntualmente è ancora necessario intervenire, in particolare per poter valutare in modo definitivo l'impiego dei fondi a destinazione vincolata e la tutela degli outsider nell'ambito di tutti i CCL dichiarati di obbligatorietà generale. La collaborazione tra la SECO e le commissioni paritetiche funziona bene.

¹ Fonte: sito web della SECO, [contratti collettivi di lavoro \(admin.ch\)](https://www.admin.ch).

La direttiva della SECO è sostanzialmente adeguata, ma sono necessari interventi puntuali

Le commissioni paritetiche sono tenute ad applicare i principi generali della contabilità e della presentazione dei conti secondo il Codice delle obbligazioni. I rapporti riguardanti la revisione limitata offrono alla SECO la garanzia che le commissioni paritetiche siano gestite correttamente.

Le prescrizioni operative sono definite in una direttiva vincolante. Riguardo agli accantonamenti e al capitale proprio, la SECO stabilisce prescrizioni proprie per quanto riguarda l'importo. Le società di revisione sono tenute a verificarne il rispetto a seconda del mandato delle singole commissioni paritetiche. Il CDF raccomanda alla SECO di incaricare le commissioni paritetiche di farsi confermare dalle loro società di revisione, oltre alla verifica del conto annuale, il rispetto della direttiva.

Le commissioni paritetiche sono tenute a gestire un sistema di controllo interno (SCI). La SECO può verificare l'efficacia del SCI. Tuttavia, il CDF non ritiene realistico verificare l'efficacia del SCI nell'ambito della vigilanza della SECO con un dispendio ragionevole.

La vigilanza della SECO richiede solo prove con valenza di autodichiarazione relative ai costi e alle prestazioni

Sulla base dell'analisi dei rischi e della pianificazione della vigilanza, la SECO verifica la plausibilità del conto annuale delle commissioni paritetiche. Inoltre le parti sociali devono presentare il loro rapporto annuale sulla fornitura delle prestazioni e sui costi sotto forma di autodichiarazione. Non vengono richieste prove relative ai costi e alle prestazioni. Questa procedura non consente di valutare in modo esaustivo se i contributi ai costi d'esecuzione sono utilizzati per lo scopo previsto e se gli outsider sono equiparati ai membri dell'associazione nazionale.

Il CDF raccomanda alla SECO di farsi inviare dalle commissioni paritetiche, secondo le scadenze convenute, le prove dell'attuazione delle raccomandazioni da essa formulate, in modo da poterle verificare regolarmente.

Le commissioni paritetiche valutano positivamente la collaborazione con la SECO

Nell'ambito della presente verifica, il CDF ha condotto colloqui presso diverse commissioni paritetiche. Ne risulta che la collaborazione con la SECO e la regolamentazione messa a disposizione con la direttiva sono valutate positivamente.

La pianificazione e l'esecuzione dei controlli sono pressoché uguali presso le varie commissioni paritetiche. Le offerte di formazione continua sono valutate e concordate tra le parti sociali. Di conseguenza, il rischio di esclusione degli outsider è minimo.

Testo originale in tedesco